



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola

Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

**RICORSO EX ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE, ANCHE
MONOCRATICA**

**OGGETTO: DIRIGENTI SCOLASTICI, ACCESSO AL CORSO RISERVATO PER
L'INSERIMENTO IN CODA ALLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO
DI CUI AL DDG N. 1259/2017**

Nell'interesse di:

LONGO LUIGI, nato a Torino il 02.10.1971 e residente a Torino (TO) alla via degli Approcci n.
9/A, C.F.: LNGLGU71R02L219R.

Rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Ciro Santonicola,
C.F. SNT CRI 84L12 C129L, e Aldo Esposito, C.F. SPSLDA82M29L845K, unitamente ai quali
elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (NA) 80053, alla
via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le
comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore.

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

Filippo Belloni, residente a Civita Castellana 01033, Via Rio Purgatorio, 11.

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI:

-Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Numero di Registro: 1321, Data di Emissione: 29 maggio 2024, Direttore Generale: Filippo Serra), atto di esclusione di Luigi Longo dalla partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107, in ragione della ritenuta mancanza dei requisiti di partecipazione (allegato 1).

-Ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto lesivo per la posizione di parte ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto di parte ricorrente alla presentazione della domanda per la partecipazione al corso intensivo di formazione, con prova finale, funzionale all'inserimento in coda alla graduatoria di merito del Concorso per Dirigenti

Scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 1259/2017, attraverso la piattaforma ministeriale appositamente dedicata.

CON CONDANNA

Dell'amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Tale richiesta anche a titolo di risarcimento in forma specifica

BREVE PREMESSA SUL DATO NORMATIVO

Il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14), **all'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, ha prorogata la validità della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici**, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017).

La stessa normativa ha previsto un corso intensivo di formazione con prova finale, destinato ai partecipanti al concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017).

A tale legge è seguito il **regolamento - decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 0000107 del 08.06.2023 (allegato 2)** - adottato proprio ai sensi dell'art. 5 (commi da 11-quinquies a 11-novies) del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha definito la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 2 cit. regolamento, alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, **che abbiano sostenuto la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023**, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

- **abbiano proposto ricorso amministrativo (al TAR, al Consiglio di Stato, ovvero al Presidente della Repubblica), entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;**
- abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
- abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

È considerato requisito indispensabile, ai fini dell'inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza del giudizio, alla data del 28 febbraio 2023, congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.

PREMESSA IN FATTO

Il ricorrente, aspirante dirigente in possesso dei requisiti necessari, ha presentato la domanda di partecipazione per il Concorso riservato di cui sopra, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico ex D.M. 107 del 8 giugno 2023 (allegato 3).

Egli ha confermato il possesso dei requisiti partecipativi in domanda, avendo allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000,

attestando “la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli richiesti all'articolo 2 del D.M. 107/2023”.

In particolare, dalla pagina 2 di 7 della citata istanza, nell'apposita sezione, è rinvenibile la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 4), atta a precisare che:

A) L'interessato, avendo sostenuto la prova scritta della predetta procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 0000107 del 08.06.2023, aveva tempestivamente proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, entro i termini di legge, avverso gli atti di esclusione dalla successiva prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici (indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017), recante R.G. 5847/2019, depositato in data 18/05/2019 (allegato 5, corrispondente alla pubblica schermata tratta dal sito della giustizia amministrativa);

B) Lo stesso, sempre ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 0000107 del 08.06.2023, disponeva, come richiesto dal Legislatore, alla data del 28 febbraio 2023, della pendenza di un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale dell'identico concorso dirigenziale; nello specifico, parliamo del ricorso recante R.G. 3022/2023, notificato in data 20/02/2023 e depositato in data 21/02/2023 (assegnato al T.A.R. Lazio di Roma, Sezione III Bis, come da apposita schermata di cui all'allegato 6, tratta dal fascicolo di parte ricorrente).

Nonostante ciò, l'Amministrazione resistente, con l'atto lesivo oggetto di gravame, sostiene che i procedimenti giurisdizionali “pendenti” dichiarati da Luigi Longo non rientrerebbero tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023.

Tanto premesso, questa difesa, ritenendo sussistente l'illegittimità degli atti lesivi di esclusione concorsuale, essendo l'Amministrazione incorsa in un palese travisamento dei fatti, illustra i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO - FUMUS BONI IURIS

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 107/2023, ART. 2

Il DM 107/2023, all'art. 2, dispone espressamente che "alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, abbiano proposto ricorso amministrativo (al TAR, al Consiglio di Stato, ovvero al Presidente della Repubblica), entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta".

Il ricorrente, Luigi Longo, ha soddisfatto tutti i requisiti delineati nel decreto ministeriale:

- **Prova scritta:** Ha sostenuto la prova scritta del concorso indetto con DDG 23 novembre 2017, n. 1259.
- **Ricorso amministrativo:** Ha tempestivamente proposto un ricorso al TAR del Lazio entro i termini di legge, avverso gli atti di esclusione dalla successiva prova orale del concorso. Questo ricorso è identificato con R.G. 5847/2019 e risulta depositato il 18/05/2019.
- **Pendenza dello stesso contenzioso:** Alla data del 28 febbraio 2023, era pendente un contenzioso giurisdizionale relativo al mancato superamento della prova orale del medesimo concorso, identificato con R.G. 3022/2023, notificato il 20/02/2023 e depositato il 21/02/2023.

L'atto di esclusione emesso dall'amministrazione ignora queste condizioni e rappresenta una chiara violazione del tenore letterale dell'art. 2 del DM 107/2023. L'interpretazione restrittiva dell'amministrazione, *che esclude i ricorsi con numeri di ruolo diversi*, è contraria allo spirito della norma e rappresenta un'evidente falsa applicazione del diritto.

II) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI

L'amministrazione ha travisato i fatti relativi ai procedimenti giurisdizionali pendenti dichiarati dal ricorrente. La documentazione presentata dimostra chiaramente che i ricorsi rientrano tra quelli previsti dall'art. 2 del DM 107/2023. La decisione finalizzata all'esclusione si basa su una lettura errata e restrittiva della normativa, ignorando il dato empirico per cui i ricorsi presentati dal ricorrente sono pertinenti e tempestivi.

III) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Il ricorrente ha agito in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, presentando la domanda e i relativi documenti con la legittima aspettativa di essere ammesso alla procedura concorsuale. L'esclusione, avvenuta tra l'altro a seguito del brillante superamento della selezione preliminare per l'accesso al corso dirigenziale e basata su una errata interpretazione dei requisiti partecipativi, viola il principio di tutela dell'affidamento legittimo del cittadino nell'operato della pubblica amministrazione.

IV) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA

L'atto di esclusione è sproporzionato e irragionevole, poiché il ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, compresa la pendenza di procedimenti giurisdizionali pertinenti. L'amministrazione avrebbe dovuto procedere con un'analisi più accurata e dettagliata delle dichiarazioni e della documentazione presentata, invece di adottare una decisione sommaria che penalizza ingiustamente l'aspirante.

V) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE

Il decreto di esclusione non fornisce, tra l'altro, una motivazione adeguata e specifica riguardo alla mancata corrispondenza dei procedimenti giurisdizionali dichiarati con quelli indicati all'art. 2 del DM 107/2023. La motivazione generica e insufficiente del provvedimento lesivo rende l'atto amministrativo viziato e illegittimo, non consentendo al patrocinato di comprendere

pienamente le ragioni dell'esclusione - potendole tuttalpiù dedurle - e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.

VI) VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE 241/1990.

L'art. 10-bis della legge 241/1990 impone l'obbligo di comunicare preventivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza partecipativa, consentendo all'interessato di presentare le proprie osservazioni. L'amministrazione ha omesso tale comunicazione, precludendo al ricorrente la possibilità di chiarire e integrare la propria posizione prima dell'adozione del provvedimento di esclusione.

SUL PERICULUM IN MORA ESTREMO E IRREPARABILE

ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE MONOCRATICA DA CONFERMARSÌ IN SEDE COLLEGIALE

Le argomentazioni del ricorso, essenziali in ragione dell'evidente fondamento, possono consentire di invocare la tutela cautelare, anche monocratica, per le ragioni d'urgenza che seguono:

-Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione per l'inserzione nella graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017.

- In particolare, ha osteso tale elenco attraverso la Direzione Generale per il Personale Scolastico, con atto Prot. n. 008284 del 10.06.2024 (allegato 7) e con l'indicazione che il corso inizierà nel mese di giugno (a brevissimo) e si concluderà entro l'estate. **La tempistica è davvero stringente!**

Il corso intensivo di formazione di cui al DM n. 107/2023 è programmato per iniziare nel mese di giugno, come indicato nel documento ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (sempre Prot. n. 008284 del 10.06.2024).

In particolare, dalla lettura dell'allegato avviso, si ricava che **entro la data del 17 giugno 2024 (termine di sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso) devono essere completate le iscrizioni, con versamento dell'importo di euro 1.500,00.**

A questo punto, la sola adozione di un provvedimento cautelare monocratico - nelle more dell'udienza camerale - consentirebbe al patrocinato di presentare la domanda di partecipazione al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici entro il termine del 17 giugno 2024, garantendo così la sua inclusione nel corso e prevenendo il verificarsi di un danno grave e irreparabile alla sua carriera professionale.

L'avvio imminente della procedura comporta, infatti, che l'esclusione gravata avrebbe effetti immediati e irreparabili, privando l'aspirante della possibilità di partecipare alla formazione necessaria per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici.

Il danno grave e irreparabile si sostanzierebbe nella:

a) Perdita della Formazione: Il corso intensivo offre una formazione per l'arricchimento delle competenze professionali e culturali, essenziale per la carriera da dirigente scolastico.

b) Impossibilità di Recupero: Una volta avviato e concluso il corso, il patrocinato non avrebbe l'opportunità di partecipare, precludendosi definitivamente la possibilità di avanzare nella graduatoria di merito e accedere alla posizione di dirigente scolastico.

Effetti Professionali e Personali: L'esclusione comporterebbe effetti negativi sia sulla carriera professionale del ricorrente, che vedrebbe compromessa la possibilità di crescita e sviluppo, sia sulle sue aspettative personali e di vita.

CONCLUSIONI

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

-Ogni contraria istanza disattesa, *previa concessione della tutela cautelare monocratica invocata*, accogliere il ricorso, annullando, con sospensione, il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Numero di Registro: 1321, Data di Emissione: 29 maggio 2024), atto di esclusione di Luigi Longo dalla partecipazione al concorso riservato per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

-Accertare e dichiarare il diritto dell'aspirante Luigi Longo alla partecipazione al corso intensivo di formazione con prova finale, funzionale all'inserimento in coda alla graduatoria di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici di cui al DDG n. 1259/2017;

-Condannare l'amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali, anche a titolo di risarcimento in forma specifica.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di causa e di proporre, eventualmente, motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, da distrarre in favore dei legali antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della non immediata individuazione di tutti i controinteressati.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale:

- 1) Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Numero di Registro: 1321, Data di Emissione: 29 maggio 2024, Direttore Generale: Filippo Serra, contenente l'atto di esclusione di Luigi Longo dalla partecipazione al concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107;
- 2) Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 0000107 del 08.06.2023, adottato ai sensi dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che definisce le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione;
- 3) Domanda di partecipazione al Concorso riservato per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. 107 del 8 giugno 2023, presentata da Luigi Longo, prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0111549.21-01-2024;
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, presentata da Luigi Longo, attestante la pendenza di procedimento giurisdizionale rientrante tra quelli indicati all'articolo 2 del D.M. 107/2023;
- 5) Estratto della pendenza del ricorso al TAR del Lazio, R.G. 5847/2019, depositato in data 18/05/2019, contro gli atti di esclusione dalla successiva prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, tratto dal pubblico portale della giustizia amministrativa;

- 6) Estratto del ricorso al TAR del Lazio, R.G. 03022/2023, notificato in data 20/02/2023 e depositato in data 21/02/2023, relativo al mancato superamento della prova orale del concorso per dirigenti scolastici, pendenza legale estrapolata dal fascicolo personale dell'interessato;
- 7) Ai fini del periculum in mora estremo, Avviso DGPER, Prot. n. 008284 del 10.06.2024, contenente le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione e la tempistica per l'inizio del corso

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, lì 17 giugno 2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia, lì 17 giugno 2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola